



Provincia di Foggia
Dirigente Ufficio Ambiente – Dott. Giovanni D’Attoli
protocollo@cert.provincia.foggia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

OGGETTO: *Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale Calcificio del Gargano S.r.l. – Comune di Apricena. Valutazione a seguito di integrazioni.*

Cod. prat.: 2021/00548/AUA prot. n. 2020/0000038642 – Fasc. n. 2020/005582 del 15/09/2020

Proponente: Calcificio del Gargano S.r.l.

Premesso che:

- Con nota prot. 2021/0016774 del 02/04/2021, acquisita la protocollo ARPA n. 23531 del 07/04/2021, codesta Autorità competente invita questo dipartimento alla CdS in oggetto per l’acquisizione del parere di competenza.
- La partecipazione di questo dipartimento alle istruttorie AUA è finalizzate ad esprimere osservazioni in relazione alle modalità di “monitoraggio e controllo” degli impianti per gli “aspetti emissivi nell’ambiente”.
- Con nota n.29279 del 26-4-2021 questo dipartimento forniva la valutazione di competenza di prima istanza con richiesta di chiarimenti/integrazioni.
- Con nota n.2021/0032997 del 24/06/2021 codesta Autorità Competente comunicava l’inserimento della documentazione integrativa sul sito istituzionale e chiedeva il parere di competenza.

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che l’attività in estrema sintesi consiste *nella produzione di premiscelati e idratazione di ossido di calce ad esclusione del ramo relativo alla produzione dell’ossido di calce.*
- Che l’impianto è già stato autorizzato allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento con D.D. 3935 /Reg Deter. del 14/12/2007 della Provincia di Foggia.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale, nonché la documentazione integrativa disponibile sul sito alla data del 7-7-2021, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell’ambiente, con riferimento alla precedente valutazione, si rileva che non sono stati forniti completamente i richiesti chiarimenti o in relazione alle stesse richieste risultano insoluti alcuni aspetti come di seguito indicato ad eccezione dei primi due punti.

1. L’AUA in oggetto risulterebbe presentata **per il rinnovo dell’autorizzazione vigente** alle emissioni in atmosfera essendone variato il quadro emissivo e per il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi per lo scarico delle acque di prima pioggia e dilavamento. Considerato che all’art. 3 del D.P.R. 59/2013



sono individuate 7 tipologie di autorizzazioni, si ritiene che l'oggetto della presente valutazione risulti riferito a:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Aziende con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti); (DGR 1497/2002)
2. Il gestore comunica che la fonte attuale di approvvigionamento idrico avviene tramite Acquedotto Privato con stoccaggio all'interno di idonee cisterne e nel futuro mediante pozzo in corso di approvazione. La richiesta media idrica dello stabilimento è di circa 150 mc/anno.
 3. In relazione allo scarico delle acque reflue industriali di processo il gestore dichiara che non sono presenti scarichi di tali acque su suolo. Precisando che: *"... si specifica che non sono previsti scarichi idrici in riferimento alle acque di lavorazione o di processo in quanto tra le tecnologie utilizzate per l'abbattimento degli inquinanti soltanto una tecnologia è del tipo ad umido, le altre sono tutte del tipo a secco. Ad ogni modo la predetta emissione, comunque, non presenta scarichi idrici, in quanto l'acqua di abbattimento viene utilizzata per idratare la calce nella vasca di spegnimento"*. Pertanto deve desumersi il divieto di scarico di acque reflue industriali sia sul suolo (come dichiarato nella nota di chiarimenti) **che in altre matrici ambientali** (corpi idrici, canali, acque sotterranee ecc.).
 4. Per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia non risulta completamente chiarito quale sia il riutilizzo in applicazione dell'art. 2 del R.R. n.26/2013 che impone *l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge*. Il citato uso, pervio trattamento, per irrigazione: *"sul suolo e destinate al recupero per irrigazione dei terreni circostanti in locazione alla ditta Calcificio del Gargano srl, ed indicati al Catasto Terreni del Comune di Apricena Foglio 53 part 475"* deve riferirsi al Reg. reg. 18/04/2012, n. 8. Dunque, occorre specificare se trattasi di uso irriguo ai sensi dell'art. 8, oppure uso civile ai sensi dell'art. 9 del RRn.8/2012. Nel caso di uso irriguo ai sensi dell'art.8, occorre fornire un **"progetto"** di compatibilità ambientale con specifica *"acquisizione del parere favorevole dell'ARPA e dell'Autorità sanitaria"*. Non si chiarisce se le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano smaltite o scaricate a suolo. Si evidenzia che l'azienda in questione è soggetta al rispetto del capo II del R.R. n.26/2013 trattandosi di una azienda assimilabile ad una azienda di "produzione di calcestruzzo".
 5. Oltre, agli usi evidenziati, si consiglia eventualmente l'utilizzo per il lavaggio delle ruote degli automezzi prima dell'uscita dal sito produttivo, per il quale dovrà essere prevista apposita area con recupero del refluo per il ritorno in testa al trattamento previsto.
 6. Si evidenzia, altresì, che ai sensi del comma 5, dell'art.3 del D.P.R. 59/2013: *"L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. Il PMC, presentato con la nota integrativa, dovrà essere modificato e/o integrato:*
 - a) Modificato nella frequenza del monitoraggio delle acque di scarico a suolo passando da annuale a semestrale.
 - b) In relazione all'eventuale riutilizzo, sia irriguo che civile, occorre correggere la tabella dei valori limite che non sarà la tabella 4 All. 5, P. Terza, D.Lgs n. 152/2006 e smi, ma la Tabella 1, dell'Allegato 1 Reg. reg. 18/04/2012, n. 8.



- c) Il PMC deve essere integrato, costituendo un unico elaborato, con la planimetria della azienda dove si evince la posizione dei pozzetti fiscali per i campionamenti di controllo e di autocontrollo. Gli stessi dovranno essere analogamente denominati e segnalati in loco.
 - d) Il PMC deve essere integrato dalla procedura di campionamento, indicando che trattasi di campionamento istantaneo nei pozzetti fiscali.
 - e) Il PMC deve essere integrato da una procedura di emergenza dello scarico in caso di superamento dei valori limite.
 - f) Il PMC deve essere integrato da un piano di manutenzione delle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia e dei pozzetti fiscali, da cui dovranno essere asportati (con frequenza semestrale) i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo delle vasche e dei pozzetti per essere smaltiti mediante ditte autorizzate. Al fine dei controlli, il gestore dovrà conservare per 5 anni copia del formulario di conferimento di tali rifiuti a ditta autorizzata.
 - g) Il PMC deve essere integrato, costituendo un unico elaborato, con la planimetria della azienda dove si individua la posizione dei punti di emissione in atmosfera per i campionamenti di controllo e di autocontrollo. Gli stessi dovranno essere analogamente denominati e segnalati in loco.
 - h) Il PMC, sebbene già richiesto nella precedente valutazione, non risulta dotato della “*Sezione emergenze*”, in particolare per quanto riguarda l'incendio ed eventuali sversamenti accidentali.
7. Non si riscontrano informazioni e documentazioni tecniche per esprimere una valutazione in merito alle emissioni in atmosfera, trattandosi di rinnovo di autorizzazione AUA occorre che siano rivalutati tutti i punti emissivi. Occorre fornire copia delle precedenti autorizzazioni, sebbene già richiesto nella precedente valutazione, e se pure indicato nella nota del gestore, non risulta allegata la precedente autorizzazione, né risultano fornite indicazioni per la valutazione nel merito.
 8. Per le emissioni diffuse si dovranno descrivere gli apprestamenti e/o le modalità adottate per il contenimento in caso di impossibilità a prevedere un convogliamento anche mediante cappa di aspirazione. Il gestore non indica se il luogo all'interno dello stabilimento sia completamente chiuso, o quali accorgimenti intende adottare per contenere le emissioni diffuse durante la fase di scarico degli inerti dagli autocarri. Qualora la zona di scarico e/o il deposito temporaneo delle materie prime non siano ambienti confinati occorre prevedere la chiusura eventualmente anche mediante apprestamenti quali idonei teli.
 9. Sebbene dichiarato con la nota integrativa del gestore, non risultano allegati gli ultimi campionamenti emissivi eseguiti da laboratorio accreditato.
 10. Occorre, a firma di tecnico competente, che sia fornita una dichiarazione di verifica della conformità dei punti di emissione alle norme UNI (UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008). **NON RISULTA FORNITA.**

La documentazione integrativa di progetto e i chiarimenti richiesti, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovranno rendersi acquisibili **esclusivamente** attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente. Non saranno prese in considerazione documentazioni inviate direttamente a questo dipartimento. Si chiede a valle della verifica dell'inserimento e della acquisizione della documentazione integrativa sul sito dell'A.C. di comunicare a mezzo PEC la pubblicazione.

In ragione di tutto quanto sopra rappresentato la formulazione della valutazione di competenza deve intendersi sospesa fino alla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni e degli elementi in ordine alla documentazione richiesta e alle “*misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente*”.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano